

TABELLA A) Commenti, osservazioni e proposte riguardanti la formulazione di ogni singola disposizione contenuta nel testo dello Schema di Regolamento

Documento di consultazione n. 2/2017

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA) E IN PARTICOLARE AL CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), ARTICOLI 29-BIS, 30, 30-BIS, 30-QUATER, 30-QUINQUES, 30-SEXIES, 30-SEPTIES, NONCHÉ DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), E IN PARTICOLARE AL CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-BIS (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DEL GRUPPO), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74, CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EMANATE DA EIOPA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	ORDINE DEGLI ATTUARI
---------------------	-----------------------------

Osservazioni generali

Osservazione generale 1

Il presente schema di regolamento deriva dalla applicazione di un approccio di tipo “conservativo” teso a salvaguardare quanto già anticipato nelle Lettere al Mercato del 15 aprile 2014 e del 28 luglio 2015, nonché la struttura e l’impianto del Regolamento ISVAP 20/2008.

Poichè esso descrive il sistema di governo dell’Impresa nella sua globalità sembrerebbe utile prevedere al suo interno una lista delle politiche che codesta Autorità considera adeguata e sufficientemente completa per il corretto indirizzo di una generica impresa mista.

Eventuali riduzioni/estensioni di detta lista potrebbero essere oggetto di proporzionalità dettagliatamente motivate.

Pur consapevoli che alcune politiche (si vedano, per esempio, la politica di gestione della liquidità, quella di gestione integrata delle attività e delle passività - ALM e la politica sugli investimenti) sono riportate in altri Regolamenti, si ritiene opportuno che nel regolamento che verrà emanato a seguito della chiusura della consultazione sul Documento n. 2, siano riportata la suddetta lista, esaustiva, in modo da avere a disposizione un regolamento di riferimento “integrato” sul tema.

Osservazione generale 2

Si chiede di chiarire se la funzione attuariale di gruppo debba (o in alternativa possa) redigere un report, strutturato sulla falsariga di quanto previsto per la funzione attuariale della singola impresa, nel quale riportare i pareri di cui all’articolo 92.

Nel caso, se tale report sia dovuto anche con riferimento ai sotto gruppi di gruppi assicurativi internazionali la cui capogruppo appartiene alla UE.

Osservazione generale 3

Come riportato da Codesta Spettabile Autorità al paragrafo 3 della Relazione di presentazione dello Schema di Regolamento, si auspica che, ad esito della presente consultazione, l’Istituto individui/definisca criteri oggettivi, qualitativi (già presenti nello schema di regolamento) e/o quantitativi (al momento assenti nello schema di regolamento) al ricorrere dei quali si attribuisca in maniera chiara e automatica ad una data impresa/gruppo

		una "classe di rischiosità" permettendo, dunque, di classificare inequivocabilmente il profilo di rischio aziendale e delineare quindi con precisione le imprese/gruppi ai quali può essere applicato il principio di proporzionalità relativamente agli specifici adempimenti che l'Istituto si attende (come da riquadri presenti nello schema di regolamento) nonché ad ulteriori adempimenti, che si auspica vengano dallo stesso Istituto definiti, per agevolare, anche da un punto di vista operativo (si pensi per esempio ad una riduzione della frequenza, attualmente trimestrale, di produzione ed invio delle informazioni quantitative "QRT" all'Istituto) le imprese/gruppi individuati.
Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
2	1 punto I)	<p>OSSERVAZIONE</p> <p>La definizione di "organismo di vigilanza" richiamata nel testo del regolamento (Art. 31 comma 1) non è riportata nelle definizioni. Il riferimento normativo riportato in corrispondenza non sembra chiarirne il significato.</p> <p>PROPOSTA</p> <p>Si propone di inserire definizione di organismo di vigilanza.</p>
5	2	<p>OSSERVAZIONE</p> <p>Nell'ambito del sistema di governo societario, traspare l'importanza della valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA) oggetto del Reg. IVASS n. 32 in vigore, che prevede l'approvazione di una specifica Politica da parte dell'Organo Amministrativo.</p>

		<p>Di tale valutazione l'Organo Amministrativo deve tener conto nella determinazione del sistema degli obiettivi di rischio e nell'approvazione della politica di gestione dei rischi e pertanto nella politica di sottoscrizione, di riservazione etc, così come richiamato anche dalle lettere e), f) e g del comma 2 dell'Art. 5.</p> <p>L'art. 30-ter comma 1 del CAP conferma la valutazione ORSA come parte integrante del sistema di gestione dei rischi e strumento nelle decisioni strategiche, citando che <i>"nell'ambito del sistema di gestione dei rischi di cui all'art. 30-bis, l'impresa effettua la valutazione interna del rischio e della solvibilità. La valutazione interna del rischio e della solvibilità è parte integrante della strategia operativa dell'impresa e di tale valutazione l'impresa tiene conto in modo sistematico nell'ambito delle proprie decisioni strategiche."</i></p> <p>Nel documento in consultazione si ritiene dunque opportuno dare evidenza di una integrazione organica delle Politiche di valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA) nella Politica di gestione dei rischi.</p> <p>PROPOSTA</p> <p>Si propone, pertanto, di richiamare tra i compiti dell'Organo Amministrativo anche l'approvazione della Politica ORSA, come parte integrante della Politica di gestione dei rischi.</p>
5	2, lettera e)	<p>PROPOSTA</p> <p>Si propone di inserire, dopo l'espressione "...limiti di tolleranza al rischio...", le parole "per ciascuna tipologia"</p>
17	4	<p>OSSERVAZIONE</p> <p>L'allegato 1 al documento in consultazione mostra che la compagnia è tenuta a redigere un documento sulle Politiche di indirizzo, i cui contenuti minimali sono rappresentati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Politica in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza -Politica di gestione del capitale -Politica di revisione interna -Politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori

		<p>-Politica di gestione dei rischi (Art. 5 c.2 let. f)</p> <p>Quest'ultima (contenendo aspetti riguardanti la sottoscrizione, la riservazione, la gestione del rischio operativo, la riassicurazione e i piani di emergenza) sembrerebbe a sua volta contenere la Politiche di sottoscrizione e riservazione (Art. 5 c.2 let. g), la Politica di gestione del rischio operativo (Art. 5 c.2 let. g), la Politica di riassicurazione (Art. 5 c.2 let. g), e i piani di emergenza (Art. 5 c.2 let. f). Ciò sembra essere confermato anche dall'abrogazione della Circolare ISVAP 574/D.</p> <p>Nell'Art. 17 c.4 si parla poi di "Politica di assunzione, valutazione e gestione dei rischi", denominazione estesa che non rientra nello schema precedente.</p> <p>PROPOSTA</p> <p>Si propone di sostituire, anche per chiarezza espositiva, l'espressione "politica di assunzione, valutazione e gestione dei rischi" con la seguente "politica di gestione dei rischi".</p>
28	1	<p>OSSERVAZIONE</p> <p>Si condivide l'impostazione data da Codesto Spettabile Istituto sulla necessità che il titolare di una funzione fondamentale non sia gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili delle aree operative. Si ritiene tuttavia opportuno suggerire a Codesta Spettabile Autorità di rimarcare ulteriormente la necessità che il titolare di una Funzione Fondamentale non sia gerarchicamente dipendente, nello svolgimento delle attività a lui attribuite dalla normativa primaria e secondaria, anche da titolari di altre funzioni e che riporti direttamente all'organo amministrativo come previsto dalla normativa primaria.</p> <p>PROPOSTA</p> <p>Si suggerisce di modificare la frase seguente, presente al comma 1 dell'articolo 28, "Il titolare non è posto a capo di aree operative, né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree.", con la seguente:</p> <p>"Il titolare non è posto a capo di aree operative, né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree, nonché da soggetti/titolari di ulteriori funzioni all'interno della Compagnia nello svolgimento delle proprie attività come allo stesso attribuite dalla normativa primaria e secondaria per le quali riporta direttamente all'organo amministrativo.</p>

30	1	<p>OSSERVAZIONE</p> <p>Nella casistica di ricorso alla esternalizzazione della Funzione Fondamentale, tenendo anche conto e rimanendo in coerenza con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quanto previsto nell'attuale schema di regolamento all'articolo 63, comma 3 - quanto riportato nel documento recante Final Report sul Sistema di Governance più volte citato in questo documento, con particolare riferimento al commento all'orientamento n. 14, nello specifico al punto 2.62, <p>si ritiene opportuno che il responsabile presso il fornitore della funzione esternalizzata (richiamato al comma 1 dell'articolo 68 del documento di consultazione) produca la relazione richiamata dall'articolo 30 comma 1 e che la presenti all'organo amministrativo e in linea generale che quanto richiesto dal regolamento in termini di informativa all'organo amministrativo al titolare della funzione fondamentale presso l'impresa valga anche per il responsabile presso il fornitore della funzione esternalizzata.</p> <p>Come previsto dai riferimenti in precedenza indicati, infatti, pur dovendo disporre, il titolare presso l'impresa, di "conoscenze ed esperienze tali da consentire una valutazione critica della prestazione svolta e dei risultati raggiunti dal fornitore di servizi", il livello di conoscenza a lui richiesto non necessariamente sarà allo stesso livello della persona che presso il fornitore assumerà il ruolo di responsabile della funzione.</p> <p>Si ritiene dunque che la relazione, prevista per esempio per la funzione Attuariale dall'articolo 272 degli Atti Delegati, venga prodotta e sottoscritta dal responsabile presso il fornitore della funzione esternalizzata (naturalmente in caso di esternalizzazione).</p> <p>Nella proposta di cui sotto, invitiamo l'Istituto ad attribuire l'onere di tale relazione al responsabile presso il fornitore, affiancando a tale relazione una ulteriore presentata dal titolare della funzione fondamentale presso l'impresa che riporta</p> <p>PROPOSTA</p> <p>Integrare il comma 1 come segue:</p> <p>"Si specifica che, nel caso in cui la funzione fondamentale venga esternalizzata, come da procedura prevista dall'articolo 63 del presente regolamento, la relazione in questione è redatta, sottoscritta e presentata all'organo amministrativo dal responsabile presso il fornitore della funzione esternalizzata, comunicato all'IVASS ai sensi del comma 1 dell'articolo 68 del presente Regolamento. In tal caso il titolare della funzione</p>
-----------	----------	--

		<p>fondamentale esternalizzata designato dall'impresa al proprio interno, di cui all'articolo 63 comma 3 del presente Regolamento, presenta, con la stessa periodicità, all'organo amministrativo una relazione che riepiloghi le valutazioni effettuate circa la qualità della prestazione svolta dal fornitore nonché circa i risultati dallo stesso raggiunti.</p>
31	1	<p>OSSERVAZIONE</p> <p>La definizione di "organismo di vigilanza" richiamata nel testo non è riportata nell'Art. 2 - Definizioni. Il riferimento normativo riportato in corrispondenza non sembra chiarirne la definizione. Si veda commento all'articolo 2 - Definizioni</p> <p>PROPOSTA</p> <p>Si propone di inserire definizione di organismo di vigilanza all'articolo 2.</p>
32	1, lettere a), d) e e)	<p>OSSERVAZIONE</p> <p>La lettera a) stabilisce che la funzione di gestione dei rischi "...<u>definisce</u> i criteri e le relative metodologie di misurazione dei rischi [omissis] ai fini degli adempimenti previsti dalle disposizioni emanate in attuazione degli articoli 30-ter e 215-ter del Codice in materia di valutazione interna del rischio e della solvibilità".</p> <p>Nella lettera d) dello stesso comma viene citata nuovamente l'attività, questa volta in termini di "contributo", nell'ambito della valutazione interna del rischio e della solvibilità, precisamente al punto d) ii): "<u>contribuisce</u> alla scelta delle metodologie, criteri e ipotesi utilizzate per le valutazioni".</p> <p>PROPOSTA</p> <p>Si propone, dunque, anche al fine di maggior chiarezza per quanto in precedenza osservato, di sostituire i punti a), d), ed e) con i seguenti punti:</p> <p>a) concorre alla definizione della politica di gestione dei rischi e alla definizione della politica di valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA), concorrendo, anche con il contributo della</p>

		<p>funzione attuariale, alla definizione delle metodologie e alla scelta dei criteri e ipotesi utilizzate nelle valutazioni;</p> <p>d) predisporre la reportistica nei confronti dell'Organo amministrativo riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) esiti della valutazione interna del rischio e della solvibilità; ii) evoluzione dei rischi e la violazione dei limiti operativi fissati che comunica anche all'alta direzione e ai responsabili delle strutture operative; iii) <i>identico a quello attualmente presente nello Schema di Regolamento</i> <p>e) collabora alla definizione dei meccanismi di incentivazione economica del personale;</p>
32	3	<p>OSSERVAZIONE</p> <p>Con riferimento al comma indicato <i>... omissis La funzione cura l'attuazione del sistema di gestione dei rischi sulla base di una visione organica di tutti i rischi cui l'impresa è esposta, incluso il rischio di riservazione, atta a consentire l'individuazione tempestiva del profilo di rischio.</i></p> <p>fra gli adempimenti elencati si segnala l'assenza di un riferimento ai rischi di sottoscrizione e mitigazione dei rischi tramite riassicurazione.</p> <p>PROPOSTA</p> <p>Qualora codesta Autorità ravvisasse la necessità di integrare i rischi mancanti segnalati, si richiede di procedere in tal senso e qualora invece l'assenza segnalata sia voluta, si chiede cortesemente a Codesta Autorità di specificarne il motivo, nonché di rimarcare, sempre nell'ottica di comprendere al meglio ruolo e perimetri delle funzioni fondamentali, la necessità che le due Funzioni Fondamentali (Funzione di gestione dei rischi e Funzione Attuariale, per definizione coinvolta nel rischio di riservazione), nello svolgimento delle proprie funzioni previste dalla normativa primaria e secondaria, siano tra di loro <u>indipendenti senza alcuna dipendenza gerarchica di uno nei confronti dell'altro</u>, e riportino separatamente e direttamente all'organo</p>

		amministrativo, come tra l'altro previsto già nell'attuale schema di regolamento alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 27.
38	1 punto d)	<p>OSSERVAZIONE</p> <p>Fare salire a livello di Cda argomenti di dettaglio tecnico come le modifiche delle ipotesi realistiche, o le caratteristiche del modello di valutazione, può risultare eccessivamente dettagliato e di difficile fruizione a discapito di una visione d'insieme dei rischi e delle loro interrelazioni.</p> <p>PROPOSTA</p> <p>Eliminazione degli argomenti citati dagli adempimenti informativi o in alternativa integrazione della lettera citata, specificando/prevedendo strumenti di informativa semplificata con richiesta di riportare concetti chiari e di sostanza all'organo amministrativo.</p>
	3 punto a)	<p>OSSERVAZIONE</p> <p>L'utilizzo della parola "prezzo" non tiene conto della prassi, per esempio del ramo RCA, e può indurre a parziali fraintendimenti.</p> <p>PROPOSTA</p> <p>Si propone di sostituire le parole "del prezzo" con le parole "della tariffazione".</p>
	3 punto c)	<p>OSSERVAZIONE</p> <p>Attualmente la tematica del <i>pricing</i> e della misurazione della profittabilità in sede di emissione del prodotto e più in generale la tematica relativa alla politica di sottoscrizione globale non è stata ancora normata in maniera complessiva e strutturata. L'Istituto stesso faceva riferimento (in sede di documento di consultazione che ha poi portato alla emanazione del Provvedimento n. 53 del 6 dicembre 2016) a regolamentazione successiva che avrebbe normato lo specifico tema.</p>

		<p>Anche in vista dell’emanazione della regolamentazione di cui sopra, si ritiene opportuno che i compiti della Funzione Attuariale nell’ambito della politica di sottoscrizione vengano inquadrati in maniera tale da non creare dubbi e/o sovrapposizioni con adempimenti tipici del processo di sviluppo del singolo prodotto (quindi a carico delle unità organizzative di “business” della Compagnia e non ad una delle quattro Funzioni Fondamentali definite nel sistema di gestione dei rischi).</p> <p>PROPOSTA</p> <p>Si invita dunque l’autorità di vigilanza a fornire indicazioni più specifiche in merito a quali siano le attese, coerentemente con quanto previsto dalla normativa primaria, sugli adempimenti della Funzione Attuariale in tale contesto, valutando l’opportunità di rivedere la lettera c) del comma 3 dell’articolo in oggetto la cui formulazione lascia aperti i dubbi/sovrapposizioni tra unità organizzative di <i>business</i> e Funzione Attuariale, utilizzando, eventualmente lo spunto desumibile dal punto 2.228 (uno dei commenti all’orientamento n. 50) dell’Explanatory Test del documento EIOPA recante “Final Report on Public Consultation No. 14/017 on Guidelines on system of governance”.</p>
38	5	<p>OSSERVAZIONE</p> <p>Nell’articolo in questione viene richiamata l’opportunità di includere all’interno dei pareri di sottoscrizione e di riassicurazione la descrizione e l’esame di altre possibili opzioni.</p> <p>PROPOSTA</p> <p>Si richiede all’autorità di vigilanza di chiarire se questa indicazione normativa possa andare in contrasto con l’esigenza di evitare conflitti d’interesse delle Funzioni di Controllo, consentendo alla Funzione Attuariale di attuare iniziative di proposta di piani di sottoscrizione o di riassicurazione (proprie delle funzioni di business) piuttosto che limitarsi a verificare la congruenza dei prodotti e dei trattati con il profilo di rischio e di rendimento della compagnia (eventualmente suggerendo limiti operativi), nonché a verificarne l’impatto sui fondi propri e sul requisito di capitale della compagnia.</p>
38	6	<p>OSSERVAZIONE</p> <p>L’Art. 30-sexies del codice delle Assicurazioni declina le attività in capo alla Funzione Attuariale disciplinandone al comma 1.i il contributo nel sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 30-bis. Tuttavia, nel presente Regolamento in pubblica consultazione, nell’articolo in oggetto non viene ripreso il riferimento del codice delle Assicurazioni (Art. 30-sexies 1.i) al contributo più ampio della Funzione Attuariale nell’ambito della modellizzazione dei Rischi sottesa al calcolo del Requisito di capitale ed alle proiezioni in ambito ORSA.</p>

		<p>L'osservazione e la proposta di cui al presente punto vanno lette congiuntamente ed in coerenza con quanto riportato nel presente documento con riferimento all'articolo 32 comma 3, tenendo quindi coerentemente presente l'intervento "globale" richiesto alla funzione di gestione dei rischi sulla definizione della solvibilità della Compagnia e l'importante ruolo della Funzione Attuariale che, con particolare riferimento ai rischi tecnici, contribuisce ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi.</p> <p>PROPOSTA</p> <p>Potrebbe essere utile fornire chiarimenti in merito, al fine di semplificare l'attribuzione di aree di competenza specifiche delle singole funzioni di controllo e, nel caso venga confermata l'indicazione normativa del CAP, segnalare nello specifico quali attività, pareri e compiti specifici sono da attribuire alla Funzione Attuariale in tale ambito.</p>
	6 punto a)	<p>OSSERVAZIONE</p> <p>Considerato che la FA per suo ruolo, formazione e collocazione ha contezza e responsabilità sulla modellizzazione e valutazione in particolare dei rischi tecnici, tenuto conto anche che, nei casi di Internal Model o Partial Internal Model autorizzati, essa non ci risulta essere <i>owner</i> del modello, e considerando anche che l'EIOPA, all'interno del documento sul Sistema di Governance in precedenza citato e con particolare riferimento all'orientamento n. 50 che tratta del tema in oggetto, specifica che i rischi su cui la Compagnia dovrebbe richiedere alla Funzione Attuariale di contribuire a specificare se risultino coperti dal modello interno sono quelli che rientrano nel proprio "dominio di esperienza" "within their domain of expertise", si ritiene che il perimetro della sua azione in questo contesto vada delimitato ai rischi tecnici, prevedendo eventuali condivisioni e supporti metodologici se richiesti per ciò che concerne gli altri rischi.</p> <p>PROPOSTA</p> <p>Si propone di modificare la lettera a) del comma 6 nel seguente modo:</p> <p>"all'individuazione di quali rischi <i>tecnici</i> sono coperti dal modello interno".</p>
	6 punto b)	<p>OSSERVAZIONE</p> <p>La FA, nel rispetto del principio di separazione fra operatività e validazione, non dovrebbe essere chiamata a <u>determinare</u> le correlazioni fra i rischi coperti dal modello interno. Quello che può fornire, interpretando anche l'orientamento n. 51 del documento EIOPA più volte citato, è un contributo alle modalità di determinazione.</p>

		<p>PROPOSTA</p> <p>Si propone, dunque, anche al fine di maggior chiarezza e di allineamento con i documenti EIOPA, di sostituire la lettera b) del comma 6 con la seguente: "a come vengono determinate le correlazioni all'interno dei rischi tecnici e quelle tra i rischi tecnici e gli altri rischi coperti dal modello interno".</p>
38	7, 8	<p>OSSERVAZIONE</p> <p>L'articolo tratta dei compiti della Funzione Attuariale, funzione a cui, oltre ai compiti previsti dal Codice delle Assicurazioni e dagli Atti Delegati, l'Istituto, in linea con quanto previsto dalle Linee Guida EIOPA sul sistema di governance (precisamente l'orientamento n. 46), ha assegnato (si vedano articolo 38 comma 9 del presente schema di regolamento nonché il Regolamento ISVAP n. 22 del 2008 come modificato dal Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016) e dà la possibilità di assegnare ulteriori attività (compiti aggiuntivi).</p> <p>Nell'explanatory test del documento EIOPA recante "Final Report on Public Consultation No. 14/017 on Guidelines on system of governance", l'EIOPA inserisce dei chiarimenti proprio sull'orientamento n. 46 che vanno in particolare a specificare che l'attività di <u>coordinamento</u> non include quella di calcolo, che l'attività di <u>validazione</u> e di <u>calcolo</u> devono essere autonome ed effettuate in maniera indipendente aggiungendo però anche il tema della casistica nella quale alla funzione attuariale vengano attribuite entrambe le attività in presenza di adeguati presidi.</p> <p>PROPOSTA</p> <p>Anche ai fini di maggior chiarezza, si propone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - preliminarmente di invertire i commi 7 e 8 - di integrare dunque il nuovo comma 7 (ex comma 8) anche quanto riportato al punto 2.210 dell'explanatory Test in aggiunta al concetto attualmente riportato che è quello del punto 2.211 dell'explanatory Test - di esplicitare le differenze, se riscontrabili nella normativa primaria e secondaria, o sulla base delle attese dell'Istituto tra i concetti di coordinamento e validazione - di indicare delle possibili modalità con cui gestire i conflitti di interesse e assicurare indipendenza anche con riferimento alla casistica di attribuzione alla funzione attuariale sia dell'attività di validazione che di quella di calcolo.

	9	
		<p>OSSERVAZIONE</p> <p>Tenendo conto di quanto più volte ribadito dall'Ordine degli Attuari, si ritiene opportuno di inserire una specifica previsione sul tema del giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dei rami danni diversi dal ramo RCA maggiormente significativi, non coperte, all'attualità, da alcun giudizio "esperto". Si suggerisce, dunque, la seguente modifica, tenendo conto di quanto già previsto per il lavoro diretto dei rami vita e per il lavoro indiretto dal Regolamento n. 22 del 2008 come modificato dal Provvedimento n. 53 IVASS del 6 dicembre 2016.</p> <p>PROPOSTA</p> <p>Inserimento dei seguenti ulteriori 3 commi all'interno dell'articolo 38:</p> <p>10) Per l'impresa di assicurazioni che esercita i rami danni, diversi dai rami di responsabilità civile veicoli e natanti, la valutazione sulla sufficienza delle relative riserve tecniche del lavoro diretto italiano di cui all'articolo 90, comma 1, lettera c) del Codice, con riferimento ai rami che coprono almeno il 70% delle riserve tecniche complessive del lavoro diretto italiano attribuibili ai rami diversi da quelli di responsabilità civile veicoli e natanti, spetta alla funzione attuariale, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tale fine, la funzione attuariale ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione dell'apposita relazione tecnica di cui al comma 11. Se l'impresa non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa ne dà pronta comunicazione all'IVASS.</p> <p>11. La funzione attuariale redige la relazione tecnica relativa ai rami danni diversi dai rami di responsabilità civile veicoli e natanti in tempi utili per l'approvazione del bilancio, da sottoporre all'organo amministrativo e all'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa. Nella suddetta relazione la funzione attuariale descrive le fasi del processo di formazione ed i metodi di calcolo adottati dalle imprese di assicurazione per la valutazione delle riserve tecniche, illustra le procedure e le metodologie applicate nonché le valutazioni effettuate per la verifica delle riserve tecniche, attesta la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche nonché la corretta determinazione delle relative stime in</p>

		<p>conformità alle norme di legge, di regolamento e di ogni altra disposizione ed esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche.</p> <p>4. La relazione tecnica viene conservata presso l'impresa di assicurazione per almeno dieci anni dalla data di sottoscrizione.</p>
<p>63</p> <p>64</p>	<p>tutti</p>	<p>OSSERVAZIONE</p> <p>Si rileva l'assenza di una previsione che identifichi una durata minima per gli accordi di esternalizzazione delle funzioni fondamentali. Il fine ultimo è quello di creare le condizioni ottimali per la definizione contrattuale e la fruizione di un servizio esternalizzato efficace e non foriero di criticità aggiuntive per l'Impresa ed economicamente equilibrato in relazione al supporto erogato.</p> <p>Tale previsione, consentirebbe un'approfondita conoscenza delle particolarità dell'Impresa e un adeguato livello di progettualità delle attività da svolgere, creando le condizioni minime di stabilità per il realizzo di economie di scala e di conoscenza per il fornitore e per chi dall'interno deve coordinare e controllarne l'operato.</p> <p>Tale aspetto trova particolare rilevanza nel caso della Funzione Attuariale considerati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'articolazione del perimetro degli adempimenti; 2) le peculiarità dell'Impresa da trattare; 3) la necessità di acquisire una sensibilità sugli andamenti delle poste economiche e della loro sensitività attraverso l'osservazione approfondita, e non tramandata, di più esercizi. <p>PROPOSTA</p> <p>Si propone di inserire fra i requisiti degli accordi di esternalizzazione, l'indicazione di una durata minima. Fatti salvi tutti i presidi formali atti a sciogliere l'accordo di esternalizzazione nei casi previsti dall'articolo 64 commi c) d) e).</p>
<p>63</p>	<p>2</p>	<p>OSSERVAZIONE</p> <p>Si osserva che non si rintracciano nella normativa primaria di riferimento (essenzialmente Codice delle Assicurazioni Novellato e Atti Delegati) delle limitazioni all'utilizzo della esternalizzazione delle funzioni fondamentali da parte delle Imprese/Gruppi alle sole casistiche nelle quali "in ragione della ridotta portata e</p>

		<p>complessità dei rischi inerenti alla sua attività, l'istituzione di funzioni fondamentali all'interno di essa non risponde a criteri di economicità, efficienza e affidabilità". La previsione del comma in questione appare dunque limitare in maniera importante la libertà di impresa. Naturalmente si condivide l'esigenza che le logiche di esternalizzazione e i relativi accordi siano basati e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 30-septies del Codice delle Assicurazioni nonché dall'articolo 274 e che seguano tutta la procedura prevista dal presente schema di regolamento e, dunque, su queste basi suggeriamo di effettuare la seguente modifica.</p> <p>PROPOSTA</p> <p>Si propone modificare il comma 2 dell'articolo 63 in questo modo:</p> <p>"L'impresa può esternalizzare le funzioni fondamentali, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 30-septies del Codice e dall'articolo 274 degli Atti delegati, se, in ragione della ridotta portata e complessità dei rischi inerenti alla sua attività, l'istituzione di funzioni fondamentali all'interno di essa non risponde a criteri di economicità, efficienza e affidabilità"</p>
64	1	<p>PROPOSTA</p> <p>Si propone di inserire, dopo l'espressione "...funzioni o attività essenziali o importanti...", le parole "e delle funzioni fondamentali"</p>
65	3	<p>PROPOSTA</p> <p>Si propone di inserire, dopo l'espressione "...attività o funzioni essenziali o importanti...", le parole "e funzioni fondamentali"</p>
65	4	<p>PROPOSTA</p> <p>Si propone di inserire, dopo l'espressione "...attività o funzioni essenziali o importanti...", le parole "e funzioni fondamentali"</p>

92	1,2	<p>OSSERVAZIONE</p> <p>Non si comprende appieno il significato dell'articolo così strutturato. Si rileva in questo contesto l'assenza di riferimenti alle politiche di gruppo su riservazione e riassicurazione.</p> <p>PROPOSTA</p> <p>Sembrerebbe opportuno invertire i commi 1 e 2 al fine di elencare prima gli adempimenti generali di una funzione attuariale e successivamente quelli specifici per il gruppo, tenuto conto di quanto riportato al comma 3 (principio <i>mutatis mutandis</i>).</p>
92	1	<p>OSSERVAZIONE</p> <p>Non si comprende appieno il significato del comma.</p> <p>Nello specifico</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) si chiede se il riferimento al parere sulla politica di riassicurazione (individuale e di gruppo) e sulle altre tecniche di mitigazione del rischio relativamente ai rischi specifici di gruppo sia da intendersi con riferimento alla riassicurazione interna al gruppo oppure no. 2) Si chiede se il riferimento a contratti con partecipazione agli utili sia da intendersi in relazione a prodotti rivalutabili o future forme similari, e se tale riferimento vada letto in relazione alle previsioni sulla riassicurazione di cui al punto precedente oppure no. 3) Si chiede di approfondire meglio il nesso fra partecipazione discrezionale agli utili e distribuzione di dividendi citata (utili individuali? utili di gruppo?).
92	4	<p>OSSERVAZIONE</p> <p>Il riferimento all'articolo 28 fa riferimento alla collocazione gerarchica, ai requisiti di indipendenza e di <i>fit&properness</i> e non ai compiti ad esso attribuiti.</p> <p>PROPOSTA</p> <p>Sembrerebbe maggiormente esplicativo un riferimento agli articoli 29 e 30 che riportano gli adempimenti formali in capo al responsabile della funzione fondamentale.</p>

ALLEGATO 1	Politica di gestione dei rischi	PROPOSTA Si propone di sostituire al punto a) l'espressione "e delle metodologie per misurare i rischi" con "e delle metodologie per misurare i rischi ai fini degli adempimenti previsti dalle disposizioni emanate in attuazione degli art.30-ter e 215-ter del Codice in materia di valutazione interna del rischio e della solvibilità."
-------------------	--	---